

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Salvatore Sica – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. CROTONE S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. MARTELLA BRUNO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CROTONE DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotona di Crotona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BORGHESE MARTINO SEGUITO GARA VARESE/LATINA DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE A TUTTO IL 25.5.2015;
- AMMENDA DI € 5.000,00,

INFLITTE AL SIG. IGLI TARE SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta alla sola inibizione fino a tutto il 22 maggio 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BENITEZ MAUDES RAFAEL SEGUIDO GARA PARMA/NAPOLI DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.Calcio Napoli S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO CALC. PADELLI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA GENOA/TORINO DELL'11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Padelli Daniele, commuta la sanzione inflitta nell'ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio